

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-706/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 6212 e 9021 – Reggiseni post mastectomia – Regolamento d'esecuzione (UE) 2017/1167 – Nozione di «accessori» – Interpretazione della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142)]

(2021/C 471/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Amoena Ltd

Parte convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

- 1) Il punto 56 della sentenza del 9 dicembre 2019 Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142), della versione in lingua inglese deve essere interpretato nel senso che:
 - alla prima frase di tale punto, i termini «them» e «their» si riferiscono alle protesi mammarie e il termine «they» si riferisce ai reggiseni post mastectomia e,
 - alla seconda frase di detto punto, il termine «their» e le due prime occorrenze del termine «they» si riferiscono ai reggiseni post mastectomia mentre l'ultima occorrenza del termine «they» si riferisce alle protesi mammarie.
- 2) Alla seconda frase del punto 53 della sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142), la Corte, per stabilire se i reggiseni post mastectomia possano essere considerati «accessori» delle protesi mammarie, ai sensi del capitolo 90 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, non fa altro che applicare il criterio definito al punto 51 di tale sentenza, secondo il quale sono qualificati «accessori», ai sensi di detto capitolo, gli organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio adatto ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale.

⁽¹⁾ GU C 110 del 29.03.2021.